



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

e dal Ministro della giustizia (NORDIO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2024 ^(*)

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

^(*) Già presentato alla Camera dei deputati il 4 luglio 2024 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Provvedimento: Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*”.

Amministrazione competente: Ministero della giustizia.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo in esame, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione e in coerenza con il programma di governo, funzionale alle linee progettuali del PNRR, è dettato dalla straordinaria necessità e urgenza di:

- 1) Introdurre disposizioni per l'incremento del personale che opera in ambito penitenziario e minorile, ai fini del miglior funzionamento degli istituti di pena, nonché disposizioni in materia di personale amministrativo;
- 2) Introdurre disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefici, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti e per la semplificazione dell'accesso ai benefici;
- 3) Definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente;
- 4) Introdurre disposizioni per l'efficienza del procedimento penale;
- 5) Intervenire in materia di procedimento esecutivo e di modifica al codice civile;
- 6) Differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per l'effettiva operatività del medesimo.

In particolare, con le disposizioni di cui al **Capo I**, in materia di personale, si prevede l'assunzione straordinaria, per gli anni 2025 e 2026, di 1000 unità da inquadrare nella qualifica iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in ragione della necessità di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari nonché di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

Viene inoltre autorizzato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ad assumere a tempo indeterminato, nel biennio 2024-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente di personale penitenziario pari a 20 unità, bandendo procedure concorsuali pubbliche nonché mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi. L'intervento, che si pone in relazione alla grave situazione in cui versa il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per effetto dello stato di costante emergenza degli istituti e dei servizi penitenziari, è volto a contenere la problematica del sovraffollamento e a migliorare le condizioni di vivibilità delle persone detenute e degli operatori penitenziari, nell'ambito di un'azione generale che consenta di affrontare, con una migliore e più articolata organizzazione, le problematiche di sicurezza e trattamentali;

Per le sopra evidenziate esigenze connesse all'ordine e alla sicurezza degli istituti penitenziari, si consente, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi appena conclusi, di procedere all'assunzione in tempi brevi di unità di personale appartenente alla carriera dei funzionari e al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni, rispettivamente, direttive e di coordinamento all'interno degli istituti penitenziari. La possibilità di scorrere le graduatorie vigenti di concorsi appena conclusi risponde anche alla necessità di

assicurare il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa in considerazione dei tempi di svolgimento e del dispendio di risorse che richiederebbero lo svolgimento di nuove procedure concorsuali;

In ultimo, alla luce delle difficoltà di garantire un efficace *turn-over* del personale dell'Amministrazione penitenziaria in relazione all'aumento esponenziale delle cessazioni dal servizio che si registrano nel quinquennio 2023-2027, al fine di permettere all'Amministrazione stessa, date le attuali capacità ricettive delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione, di poter organizzare annualmente un corso di formazione in più e di recuperare il *gap* assunzionale connesso alle dilazioni degli *iter* concorsuali consequenziali alla situazione pandemica verificatasi dall'anno 2020, si introducono disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria, riducendo la durata dei relativi corsi, attualmente disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Il **Capo II** contiene misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale.

Con riferimento al primo dei suddetti ambiti, il provvedimento in esame interviene, in via di urgenza, sulla disciplina in materia di liberazione anticipata, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), semplificando il procedimento per il riconoscimento della stessa, al fine di sgravare gli uffici di sorveglianza da una serie di incombenze, dare maggiore certezza ai detenuti circa il maturare, nel corso dell'esecuzione della pena, del beneficio e, infine, evitare il rischio che il riconoscimento sopravvenga a troppa distanza dall'insorgere dei suoi presupposti, con effetti negativi sull'accesso ad altri benefici penitenziari e sulla individuazione del termine finale della pena.

Si inverte il meccanismo attuale, in virtù del quale l'ordine di esecuzione deve essere nuovamente emesso ogni volta che la riduzione per liberazione anticipata è riconosciuta, imponendosi, al contrario, una nuova emissione solo se il beneficio non è concesso o è revocato.

La verifica della sussistenza del diritto alla detrazione, ossia dell'effettiva e positiva partecipazione all'opera di rieducazione, viene spostata nei momenti nei quali la detrazione effettivamente rileva nella concreta vita del detenuto, in relazione all'approssimarsi del termine di conclusione della pena da espiare. Pertanto, in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente.

Resta comunque la residuale possibilità che l'interessato faccia espressa richiesta motivata per "uno specifico interesse", diverso da quelli relativi al fine pena o all'accesso ai benefici penitenziari;

Inoltre, in relazione all'attuale situazione di tensione carceraria e al riscontro positivo avuto dalla norma dettata in materia di colloqui telefonici durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 si rende necessaria ed urgente una sollecita rivisitazione della disciplina relativa alla durata e alle modalità della corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario, attualmente contenuta nel regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) il quale prevede, all'articolo 39, una telefonata con i congiunti o conviventi, ovvero, qualora ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse, una volta alla settimana per la durata di dieci minuti. Pertanto, allo scopo di facilitare il mantenimento di rapporti con il contesto familiare da parte dei detenuti, si prevede l'aumento del l'accesso ai colloqui telefonici e, proprio in tale ottica, si prevede sin d'ora la possibilità di incremento dei colloqui telefonici, in maniera analoga a quanto disposto dalla legislazione emergenziale intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19;

Inoltre, viene introdotta una modifica all'articolo 41-*bis* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione al fatto che lo specifico regime detentivo differenziato risulta chiaramente incompatibile con l'accesso ai programmi di giustizia riparativa. La valutazione del Ministro della

giustizia circa la particolare pericolosità del detenuto, che sola consente l'adozione del provvedimento emesso ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, appare, infatti, difficilmente conciliabile con il giudizio di segno opposto dell'autorità giudiziaria, circa l'assenza di pericolo concreto per i partecipanti al programma, ai fini dell'accesso allo stesso, *ex* articolo 129-*bis* del codice di procedura penale, e in ossequio al canone dell' "utilità del programma in relazione ai criteri di accesso", di cui all'articolo 1, comma 18, lettera c), della legge 27 settembre 2021, n. 134 (*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*). Pertanto, alla luce delle caratteristiche proprie del regime di sospensione del trattamento, come descritte nella disposizione che si va a modificare, e delle altrettanto peculiari caratteristiche del sistema della giustizia riparativa (riservatezza, confidenzialità, separatezza) nonché delle concrete modalità di svolgimento dei programmi, così come descritte nella disciplina organica del sistema di cui agli articoli da 42 a 67 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*), l'incompatibilità tra i due istituti, seppur potenzialmente ricavabile dalla lettura complessiva del sistema, va chiarita con la espressa previsione della stessa, attraverso un intervento necessario ed urgente per poter evitare l'insorgere di contrasti applicativi rispetto alla portata decisamente innovativa delle disposizioni in materia di giustizia riparativa;

Ulteriori disposizioni sono dirette a rinnovare il sistema dell'esecuzione penale e a rendere più efficienti ed efficaci i processi di reinserimento sociale che hanno un impatto sulla sicurezza e sulla coesione sociale, valorizzando il modello di integrazione con le risorse del territorio e con gli enti del terzo settore. A tale scopo è prevista la realizzazione di un piano di interventi che si fonda in via principale sull'incremento delle opportunità di accesso alle misure penali di comunità.

Pertanto, viene istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. Tale elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso;

Vengono inoltre operate alcune modifiche al codice penale, mediante l'introduzione dell'articolo 314-*bis* con il quale si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Infatti, per effetto della riforma attuata con la legge 26 aprile 1990, n. 86 (*Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*) sono state soppresse dal peculato (articolo 314 del codice penale) le condotte di "distrazione a profitto proprio o di altri", e contemporaneamente si è riformato l'abuso d'ufficio. La giurisprudenza ha qualificato come abuso d'ufficio le condotte non comportanti appropriazione, consistenti nel mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche. L'intervento in esame è volto a chiarire definitivamente i termini di punibilità di tali condotte non appropriative, anche in ragione della necessità di preciso adeguamento alla normativa euro-unitaria;

Al fine di assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d'appello, si introducono, altresì, modifiche all'articolo 371-*bis*, comma 3, lett. h), numero 2, del codice di procedura penale., e, al fine di assicurare il raccordo informativo e operativo dei poteri in tema di avocazione delle indagini spettanti al procuratore generale presso la corte di appello con le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di criminalità organizzata, terrorismo e di delitti afferenti alla sicurezza cibernetica nazionale (già previste dal citato articolo 371-*bis* del codice di procedura penale) si introducono modifiche all'articolo 412 del codice di procedura penale.

Infine, si introduce una modifica dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale relativamente al procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, allo scopo di semplificare le procedure di accesso alle misure alternative nei casi di pene detentive brevi e per consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole nonché per eliminare l'inutile duplicazione tra il provvedimento "provvisorio" e la conferma successiva.

Il **Capo III** reca disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di modifica al codice civile.

Viene introdotta la previsione di limiti alla sequestrabilità e alla pignorabilità di beni di Stati esteri. La previsione mira ad eliminare le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti degli Stati esteri. Le ragioni di necessità e urgenza, nella presente congiuntura internazionale, vanno ravvisate nell'esigenza di apprestare strumenti atti a impedire il sorgere di contenziosi che possono riverberarsi sui rapporti fra l'Italia e gli Stati esteri. In particolare, viene introdotta nell'ordinamento la regola in base alla quale non possono essere sottoposti a sequestro o pignoramento il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri e che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono, depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. La disposizione precisa altresì che sequestro e pignoramento su tali beni sono inefficaci e, anche ove notificati, non determinano l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

Si interviene, inoltre, sull'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), al fine di posticipare di un anno la data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e contestuale soppressione dei Tribunali e delle Procure della Repubblica per i Minorenni. Infatti, la norma sopra richiamata prevede che le modifiche di cui al Capo IV – Sezione VII (articoli dal 30 al 34) abbiano effetto decorsi due anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 18 ottobre 2022), pur prevedendo un orizzonte di pieno regime al 1° gennaio 2030. L'operatività del nuovo ufficio giudiziario, istituito in ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, e delle relative piante organiche, proposte su base distrettuale a dotazione vigente, è tuttavia suscettibile di avere un rilevante impatto sulla continuità dei servizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli (tribunali e corti d'appello) che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'intensa attuale attività di smaltimento dell'arretrato e di abbattimento delle pendenze, con conseguente rischio di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Infine, si provvede a correggere un errore materiale esistente nel primo comma dell'articolo 2506.1 del codice civile, con il quale è stata disciplinata l'operazione di scissione mediante scorporo.

La disposizione, infatti, introdotta con il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 sulle operazioni societarie transfrontaliere, reca una ripetizione nel comma 1, contenente la definizione dell'operazione di scissione mediante scorporo. L'urgenza dell'intervento è data dalla rilevanza della norma che per la prima volta ha disciplinato la scissione mediante scorporo e che quindi sta assumendo un ruolo di primo piano nello studio della materia delle operazioni societarie.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento legislativo in esame è il seguente:

Capo I

- Articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*”, **con specifico riferimento alla disciplina dei corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria.**

Capo II

- Articoli 127, 129-bis, 284, 371-bis, comma 3, lettera h), numero 2), 412, comma 2-bis, 656, comma 4-bis, 678, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (*Codice di procedura penale*), **in materia, nell'ordine, di procedimento in camera di consiglio, di accesso degli imputati e delle vittime di reato ai programmi di giustizia riparativa, di arresti domiciliari, di attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, di avocazione delle indagini preliminari, da parte del procuratore generale presso la corte di appello, per il caso di mancato esercizio dell'azione penale, di esecuzione delle pene detentive e di misure alternative alla detenzione nonché di procedimento di sorveglianza;**
- Articoli 15, 18, commi 3 e 6, 54, commi 1, 2, 3 e 4, e 69-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, **in materia, nell'ordine, di trattamento rieducativo del condannato e dell'internato, di corrispondenza telefonica di detenuti ed internati con i congiunti e con altre persone e di liberazione anticipata;**
- Articoli 37, 39, 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”, **in materia di colloqui e corrispondenza telefonica dei detenuti ed internati;**
- Articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, **relativo alla sospensione delle regole di trattamento e degli istituti nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione;**
- Articolo 1, comma 18, lettera c), della legge 27 settembre 2021, n. 134 “*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.*”, **con riferimento all'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena;**
- Articoli da 42 a 67 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 “*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.*”, **che recano la disciplina organica della giustizia riparativa;**
- Articoli 1 e 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (*Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*), **che hanno modificato gli articoli 314 (peculato) e 323 (abuso d'ufficio) del codice penale;**

- Articoli 314 e 322-*bis* del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (*Codice penale*), **che disciplinano, rispettivamente, il reato di peculato e le fattispecie di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.**

Capo III

- Articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 “*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*, **relativamente al differimento del termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;**
- Articolo 2506.1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (*Codice civile*), **che disciplina la scissione mediante scorporo.**

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, per le finalità esposte *sub* 1), introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente (richiamata *sub* 2), utilizzando sia lo strumento della tecnica della **deroga** che quello della **novella legislativa**.

In particolare:

L'**articolo 1** prevede in via straordinaria e **in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente**, ma nel rispetto dei limiti della dotazione organica, il reclutamento di 1000 unità (500 per l'anno 2025 e 500 per l'anno 2026), da inquadrare nella qualifica iniziale del Corpo di polizia penitenziaria;

L'**articolo 2, comma 2**, prevede che, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente di venti unità di personale dirigenziale penitenziario **in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali** dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

Il **comma 3** prevede che per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche **in deroga** al piano dei fabbisogni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

L'**articolo 3** autorizza, per gli anni 2024 e 2025, l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, **mediante scorrimento delle graduatorie approvate** con decreti direttoriali 5 luglio 2023 e 20 dicembre

2023, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

L'**articolo 4, comma 1**, reca **alcune modifiche** all'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*).

In particolare, con la **lettera a)** si prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 443 del 1992 e, per l'effetto, la variazione della durata minima del corso di formazione, stabilendo che lo stesso possa avere una durata compresa tra i quattro e i dodici mesi.

Con la **lettera b)**, in ragione della peculiarità e particolare qualificazione connessa all'esecuzione delle misure rivolte nei confronti di individui minori, viene inserito all'articolo 6, dopo il comma 1, il comma *1-bis* che prevede, per il caso in cui il corso di formazione sia stabilito nella durata minima di quattro mesi, che il contingente di agenti che è assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, prima del raggiungimento della sede assegnata, deve frequentare un corso di specializzazione suppletivo di mesi due.

Alla **lettera c)** la proposta normativa, modificando il comma 2 del medesimo articolo 6, nello specificare che il primo ciclo di formazione non può avere durata inferiore a tre mesi, pur nella riduzione della durata minima del corso, garantisce omogeneità di valutazione per tutti gli allievi agenti avuto riguardo al giudizio globale di idoneità in ordine ai risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche, che permane su base trimestrale;

L'**articolo 5** interviene, **mediante la tecnica della novella legislativa, modificando** la disciplina procedimentale in materia di liberazione anticipata semplificandone il procedimento per il riconoscimento.

A tal fine, il **comma 1**, in conformità a quanto già previsto per le pene detentive brevi, prevede, dopo il comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, l'**introduzione** del comma *10-bis*, il quale dispone che nell'ordine di esecuzione siano conteggiate dal PM tutte le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che al destinatario siano specificamente indicati sia il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni sia la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione, è anche dato avviso al destinatario che per godere delle detrazioni durante il periodo di esecuzione della pena dovrà partecipare all'opera di rieducazione.

Il **comma 2**, al fine di invertire il meccanismo attuale, prevede la **modifica** del comma 2 del citato articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (per effetto del quale l'ordine di esecuzione deve essere nuovamente emesso ogni volta che la riduzione per la liberazione anticipata è riconosciuta), imponendo una nuova emissione solo se il beneficio non è concesso o è revocato. In quanto sono solo questi eventi ad imporre una modifica di quanto già indicato nell'ordine di esecuzione.

Il **comma 3**, prevede la **sostituzione** dell'articolo *69-bis* (*Procedimento in materia di liberazione anticipata*) della legge citata legge 26 luglio 1975, n. 354 introducendo un'innovazione processuale di rilievo consistente nel fatto che la verifica dell'effettiva sussistenza del diritto alla detrazione, ossia dell'effettiva, positiva, partecipazione all'opera di rieducazione viene spostata nei momenti nei quali la detrazione effettivamente rileva nella concreta vita del detenuto (con riferimento, principalmente, all'approssimarsi del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dal sopra menzionato articolo 54).

I semestri possono essere oggetto di valutazione anche prima della verifica circa la fine effettiva della pena in due casi.

Il primo (disciplinato nel comma 1 del nuovo art. *69-bis*) riguarda l'ipotesi in cui il detenuto formuli istanza di accesso alle "misure alternative alla detenzione" o "ad altri benefici analoghi", rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata includendo anche istituti ulteriori rispetto a quelli elencati nell'articolo 54, comma 4, sia già attualmente previsti che eventualmente introdotti in futuro. In tali ipotesi il magistrato di

sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente.

Il secondo, residuale, (previsto nel comma 3 del nuovo articolo 69-*bis*) laddove l'interessato ne faccia richiesta per "uno specifico interesse", diverso da quelli relativi al fine pena o all'accesso ai benefici penitenziari. Un interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.

Con riguardo al procedimento, si prevede che il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, che continua, come oggi, a provvedere con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo che la competenza a decidere sull'istanza di accesso ai benefici appartenga al tribunale di sorveglianza, nel cui caso è il presidente del tribunale che trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

Il **comma 4**, prevede, infine, che il Governo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apporti alcune modifiche necessarie alla disciplina del procedimento relativo alla liberazione anticipata, dettata nella fonte di rango regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*);

L'**articolo 6** interviene, **mediante la tecnica della novella legislativa**, sulla disciplina in materia di durata e modalità della corrispondenza telefonica e dei colloqui dei detenuti nell'ambito del trattamento penitenziario, prevedendo, che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, prevedendo, in particolare, all'articolo 39 del sopra richiamato DPR, l'incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37, e all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, l'inserimento del riferimento all'articolo 39.

Infine, si prevede espressamente che fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, i colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n. 354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;

L'**articolo 7** **modifica** il comma 2-*quater* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), che disciplina il regime detentivo differenziato, mediante l'**introduzione**, dopo la lettera f) della lettera f-*bis*), prevedendo espressamente, nell'ambito delle specifiche limitazioni, anche l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa;

L'**articolo 8, comma 1**, allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, **prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale**, articolato in sezioni regionali e tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.

Il **comma 2** prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco, nonché le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei

detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 6.

Il **comma 3** specifica la tipologia di servizi che debbono essere garantiti dalle strutture residenziali a favore dei soggetti residenti, ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco.

Il **comma 4** dispone che le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, siano considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale e il **comma 5** dispone che l'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto di cui al comma 2;

L'**articolo 9** interviene mediante la **tecnica della novella**, sul codice penale, prevedendo l'inserimento, dopo l'articolo 314, dell'articolo 314-*bis* (*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*) che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Inoltre, viene introdotta una **modifica** all'articolo 322-*bis* del codice penale, mediante l'inserimento nello stesso del riferimento alla nuova fattispecie di reato;

L'**articolo 10, comma 1**, al fine di assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la corte d'appello, **introduce, alla lettera a), una modifica** all'interno dell'art. 371-*bis*, comma 3, lett. h), numero 2, del codice di procedura penale, sostituendo la nozione di "reiterata" violazione dei doveri previsti dall'art. 371 codice di procedura penale con quella di "grave" violazione, fermi restando gli altri presupposti e le forme della procedura e, **alla lettera b), modifiche** all'articolo 412 del codice di procedura penale, in materia di avocazione delle indagini. In particolare, si prevede l'inserimento, dopo il comma 2-*bis*, del comma 2-*ter*, al fine di assicurare il raccordo informativo e operativo dei poteri in tema di avocazione delle indagini spettanti al procuratore generale presso la corte di appello con le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in materia di criminalità organizzata, terrorismo e di delitti afferenti alla sicurezza cibernetica nazionale già previste dal citato articolo 371-*bis* codice di procedura penale.

Al **comma 2** si introduce una **modifica** dell'articolo 678, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale relativamente al procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, allo scopo di semplificare le procedure di accesso alle misure alternative nei casi di pene detentive brevi e per consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole nonché per eliminare l'inutile duplicazione tra il provvedimento "provvisorio" e la conferma successiva;

L'**articolo 11, comma 1, introduce** nell'ordinamento il principio generale in base al quale il denaro, i titoli e gli altri valori depositati presso la Banca d'Italia in appositi fondi, che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri e che le banche centrali o le autorità monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono, non possono essere sottoposti a sequestro o pignoramento. La disposizione precisa, altresì, che sequestro e pignoramento su tali beni sono inefficaci e, anche ove notificati, non determinano l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia.

Il **comma 2** prevede che l'inefficacia di cui al comma 1 è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio e il **comma 4** contiene una disposizione transitoria;

L'**articolo 12**, al fine di posticipare di un anno la data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e contestuale soppressione dei Tribunali e delle Procure della Repubblica per i Minorenni, **modifica** l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), prevedendo che le modifiche di cui al Capo IV - Sezione VII (articoli dal 30 al 34) abbiano effetto decorsi "tre anni" in luogo di "due anni" dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 18 ottobre 2022), pur prevedendo un orizzonte di pieno regime al 1° gennaio 2030;

L'**articolo 13** **corregge un errore materiale** contenuto nel primo comma dell'articolo 2506.1 codice civile, con il quale è stata disciplinata l'operazione di scissione mediante scorporo. La disposizione, infatti, introdotta con il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 sulle operazioni societarie transfrontaliere, riporta, nel comma 1, contenente la definizione dell'operazione di scissione mediante scorporo, la ripetizione delle parole "a sé stessa". L'urgenza dell'intervento è data dalla rilevanza della norma che per la prima volta ha disciplinato la scissione mediante scorporo e che quindi sta assumendo un ruolo di primo piano nello studio della materia delle operazioni societarie.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g) ed l), della Costituzione).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

All'esame del Parlamento attualmente sono presenti i seguenti progetti di legge vertenti su materie analoghe:

A.C. 552 - 19^a Legislatura - On. Roberto Giachetti (A-IV-RE) e altri - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione (14 novembre 2022: *Presentato alla Camera - 12 marzo 2024: In corso di esame in commissione*);

A.S. 1168 - 19^a Legislatura - Sen. Ivan Scalfarotto (IV-C-RE) - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione (17 giugno 2024: *Presentato al Senato - Da assegnare*);

A.S. 382 - 19^a Legislatura - Sen. Mariastella Gelmini (Az-IV-RE) - Modifiche all'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (30 novembre 2022: *Presentato al Senato - 1 febbraio 2023: Assegnato - Non ancora iniziato l'esame*);

A.S. 348 - 19^a Legislatura - Sen. Erika Stefani (LSP-PSd'Az) e altri - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio (21 novembre 2022: *Presentato al Senato 15 marzo 2023: Assegnato - Non ancora iniziato l'esame*).

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo in esame è compatibile con l'ordinamento europeo e le disposizioni introdotte concorrono in prevalenza ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, innovazione e semplificazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali (si rinvia a quanto indicato *sub 10*).

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 9 del decreto-legge in esame (*Modifiche al codice penale*) prevede, al comma 1 l'introduzione di una **nuova fattispecie di reato**, mediante l'inserimento, dopo l'articolo 314 del Codice penale, dell'articolo 314-bis (*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*). Ma non sono introdotte nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Come rappresentato *sub* 3), l'intervento normativo introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente, utilizzando sia lo strumento della tecnica della deroga che quello della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo in esame non introduce effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti né norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

L'articolo 1 (*Assunzione di 1.000 unità del Corpo di Polizia penitenziaria*) al comma 1 introduce una disposizione **derogatoria rispetto alla normativa vigente**, prevedendo che «al fine di incidere più adeguatamente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, **in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente**,

non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui ai commi 2 e 3 e per un numero massimo di:

- a) 500 unità per l'anno 2025;
- b) 500 unità per l'anno 2026.»;

L'articolo 2 (*Assunzione dirigenti penitenziari*) introduce una disposizione **derogatoria rispetto alla normativa vigente**, prevedendo, al **comma 3**, che «Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020, anche **in deroga al piano dei fabbisogni vigenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Le seguenti disposizioni del provvedimento in esame prevedono l'adozione di atti successivi attuativi:

- L'articolo 5 (*Interventi in materia di liberazione anticipata*), al **comma 4**, prevede che «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

- a) che nel procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni del comma 3 del presente articolo;
- b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975;
- c) che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari ai fini dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 in tutti i casi in cui è richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o benefici analoghi.»;

- L'articolo 6 (*Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario*), al **comma 1**, prevede che «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche mediante i seguenti interventi:

- a) all'articolo 39, incremento del numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37;
- b) all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39.»;

- L'articolo 8 (*Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti*), al **comma 2**, prevede che «Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì,

stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al comma 1, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.»;

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.

Non vi è stata la necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Amministrazione competente: Ufficio legislativo-Ministero della Giustizia

Referenti dell'amministrazione competente: Cons. Giorgio Piziali, magistrato addetto all'Ufficio legislativo; dr.ssa Giuliana Giardina, funzionario giudiziario presso l'Ufficio legislativo assegnata all'Unità di analisi e valutazione delle politiche pubbliche.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento al decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 recante "*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*", in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Capo I. Disposizioni in materia di personale**ART. 1 (Assunzione di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria)**

La disposizione prevede l'assunzione straordinaria di 1.000 unità di agenti di polizia penitenziaria. La necessità è determinata dalla situazione di difficoltà in cui versano attualmente gli istituti e i servizi penitenziari, che è aggravato anche dalla carenza di personale polizia penitenziaria e dalla conseguente difficoltà di garantire un efficace turn over del personale all'interno degli istituti penitenziari.

Peraltro, rispetto alla norma in esame si tratta di una assunzione straordinaria circoscritta nel tempo e nel numero delle unità previste (nella misura massima di 500 unità per il 2025 e di altre 500 per il 2026) e **la norma non importa costi di adeguamento nei confronti dei destinatari**, mentre determina indubbi vantaggi in termini di sicurezza, operatività ed efficienza per i servizi e gli istituti penitenziari contribuendo al buon andamento di un delicato settore della pubblica amministrazione.

Art. 2 (Assunzione dirigenti penitenziari)

La disposizione prevede l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento ed innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR.

L'esigenza di assumere dirigenti penitenziari deriva anche dalla realizzazione in corso d'opera di nuove strutture detentive che prevedono la costruzione di otto nuovi padiglioni modello presso alcuni istituti penitenziari italiani in maggiore affanno, con il duplice obiettivo di cercare di contenere la problematica del sovraffollamento e di migliorare le condizioni di vivibilità dei ristretti e degli operatori penitenziari¹. A fronte dell'ampliamento dei posti detentivi s'impone una generale azione di assunzione di personale che coinvolge tutti i livelli, dalle carriere iniziali fino ai gradi apicali, al fine di affrontare, con una migliore e più articolata organizzazione, le problematiche di sicurezza e trattamentali e per far sì che la gestione degli istituti possa rispondere a criteri e requisiti d'efficienza e funzionalità atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

La specifica disposizione, peraltro, riguarda solo 20 unità e non importa costi di adeguamento considerato che ai fini della copertura della dotazione organica si potrà far fronte, mediante procedure concorsuali pubbliche da bandire nel biennio 2024-2025 - allo scopo utilizzando gli appositi fondi e gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia - anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi². Lo scorrimento di graduatoria consentirà all'Amministrazione di rispondere con celerità alle prioritarie ed immediate esigenze assunzionali nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa. Nella relazione tecnica allegata sono descritte nel dettaglio le spese relative all'espletamento delle eventuali procedure concorsuali comprensive dell'allestimento dei locali, commissioni e vigilanza, spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie, cancelleria e stampati, assistenza in aula.

Art. 3 (Disposizioni in tema di scorrimento delle graduatorie per posti di vicecommissario e viceispettore di polizia penitenziaria).

La disposizione prevede la possibilità di procedere per gli anni 2024-2025 all'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria, con funzioni, rispettivamente, direttive e di coordinamento all'interno degli istituti penitenziari, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi conclusi per vicecommissario e per viceispettore, approvate nel corso del 2023 (P.P.D.D.G.G. 5 luglio 2023 e 20 dicembre 2023). Anche questa disposizione risponde alle esigenze indicate sopra. La modalità prevista (di scorrimento) consentirà l'assunzione, in tempi brevi, e senza dispendio di tempi e risorse umane.

¹ Gli interventi del sub-investimento 1 proposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), per 84 milioni di euro rientranti nei progetti PNRR di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale conferito in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, sono destinati alle strutture nelle città di Civitavecchia, Ferrara, Perugia, Reggio Calabria (Arghillà), Rovigo, S. Maria Capua Vetere (CE), Vigevano e Viterbo. https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pnrr_piano_nazionale_complementare

² È ancora vigente la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - "Concorsi ed esami" del 19 Maggio 2020 n. 39).

La previsione non importa costi di adeguamento nei confronti dei destinatari considerato che le relative assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 4 (Disposizioni in materia di formazione degli agenti di polizia penitenziaria).

La disposizione è finalizzata a ridurre la durata minima dei corsi di formazione per gli allievi agenti della Polizia penitenziaria stabilendo che la stessa possa avere una durata compresa tra i quattro e i dodici mesi (attualmente è compresa tra sei e dodici mesi, divisa in due cicli e la durata è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia). Tale disposizione consente all'Amministrazione, a fronte dell'emergenza carceraria sopra descritta, di organizzare ogni anno un corso di formazione in più e dunque di recuperare il gap di assunzioni connesso alle dilazioni degli iter concorsuali consequenziali alla situazione pandemica a partire dall'anno 2020.

La norma non importa costi di adeguamento a carico dei destinatari considerato che la previsione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che le spese per l'organizzazione e gestione dei corsi in parola sono già previste nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

CAPO II. Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale.

Con l'articolo 5 (Interventi in materia di liberazione anticipata) si modifica la disciplina della liberazione anticipata semplificando il procedimento di riconoscimento del beneficio, attraverso tre interventi di modifica di seguito sinteticamente riportati. Il primo, che incide sull'articolo 656 c.p.p. e prevede che già nell'ordine di esecuzione della pena detentiva il pubblico ministero calcoli tutte le detrazioni di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, in modo tale che al destinatario siano indicati sia il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni, sia la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni (comma 1). Il secondo intervento che modifica l'articolo 54, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (O.P.) relativo all'istituto della liberazione anticipata, stabilendo che all'ufficio del pubblico ministero debbano essere comunicati esclusivamente i provvedimenti a contenuto negativo, vale a dire, la mancata concessione del beneficio o la revoca di quest'ultimo. Il terzo intervento, che sostituisce integralmente l'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario recante la disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata. Per questo aspetto, la nuova disposizione prevede tre diversi momenti in cui il magistrato di sorveglianza provvede alla effettiva concessione delle detrazioni indicate nell'ordine di esecuzione, previo accertamento della sussistenza del presupposto applicativo del beneficio (la partecipazione all'opera di rieducazione) in riferimento ai singoli semestri. Precisamente: in occasione dell'istanza con cui il condannato chiede di accedere alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici rispetto ai quali le detrazioni, concesse a titolo di liberazione anticipata, sono rilevanti agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per maturare i requisiti di accesso al beneficio richiesto; in occasione dell'approssimarsi della conclusione della pena. Il magistrato di sorveglianza in tali casi provvede nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54; infine, quando ne fa istanza

l'interessato che vi ha uno specifico interesse, diverso da quelli che fondano la previsione delle altre due modalità di intervento del magistrato di sorveglianza sopra richiamate. Il comma 4 rinvia ad un regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, le modifiche necessarie per adeguare la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (di attuazione dell'ordinamento penitenziario) al nuovo procedimento per la concessione della liberazione anticipata.

La disposizione non implica costi di adeguamento nei confronti dei destinatari trattandosi di modifiche di natura ordinamentale e procedurale relative a compiti e adempimenti istituzionali già vigenti che potranno trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per converso, la semplificazione del procedimento comporterà effetti positivi per gli uffici di sorveglianza che verranno sgravati da una serie di incombenze legate alla procedura previgente.

L'articolo 6 (Interventi in materia di corrispondenza telefonica dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario) demanda ad un regolamento la definizione di una disciplina che incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute. Il comma 2 prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possano essere comunque autorizzati colloqui telefonici oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

La disposizione non implica costi di adeguamento nei confronti dei destinatari posto che si tratta di misure trattamentali rientranti nei compiti istituzionali già svolti dall'Amministrazione penitenziaria e già collaudati durante l'emergenza COVID. Le stesse, pertanto, potranno essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Peraltro, le funzioni di vigilanza potranno essere garantite attraverso l'implementazione dell'organico della polizia penitenziaria a seguito dell'assunzione di 1.713 agenti che saranno immessi a breve nei ruoli a seguito dello svolgimento degli ultimi concorsi (si fa riferimento ai concorsi già banditi con P.D.G. 8 marzo 2023 e concorso per l'assunzione di 2.568 agenti indetto con P.D.G. del 6 marzo 2024).

Art. 7 (Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato)

La disposizione interviene sull'articolo 41-bis, comma 2-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 modificando la lettera f) per motivi di drafting e introducendo la nuova lettera f-bis, con la quale si prevede di escludere dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa i detenuti e internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso. Il regime di cui all'articolo 41-bis dell'O.P., disposto con provvedimento emesso dal Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'Interno, prevede la sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento di cui alla citata legge 354/1975.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, **non implica costi di adeguamento in capo ai destinatari** atteso che si tratta di un intervento necessario al fine di una coerente applicazione della disciplina in materia di giustizia riparativa di recente introduzione e per

evitare l'insorgere di contrasti applicativi rispetto alla portata decisamente innovativa delle disposizioni dettate nella predetta materia³.

Art. 8 (Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti)

La disposizione introduce disposizioni dirette a consentire un più agevole accesso alle misure alternative per i detenuti che non dispongono di un domicilio idoneo e si trovano in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. A tale scopo, la norma in esame prevede l'istituzione di un elenco di strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di tali detenuti. L'elenco, articolato in sezioni regionali, è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura l'aggiornamento e la vigilanza. Il comma 2 autorizza il Governo a adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per definire la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento del predetto elenco, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco, nonché i presupposti soggettivi e reddituali dei soggetti che potranno accedere a tali strutture. Si prevede, infine, che le spese per la realizzazione dell'intervento siano a carico della Cassa delle ammende, ente con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547⁴. **La disposizione implica costi di adeguamento di scarsa entità** sostanzialmente collegati alla creazione dell'elenco sopra citato presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità cui compete anche l'aggiornamento e la vigilanza sullo stesso. Si rappresenta, tuttavia, che presso lo stesso Dipartimento esiste un elenco di strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, diviso in sezioni regionali e aggiornato semestralmente⁵. Trattasi, pertanto, di adempimenti già sperimentati, i cui oneri potranno essere meglio indicati nell'ambito della disciplina regolamentare di prossima adozione. Giova, peraltro, evidenziare che, quando l'elenco sarà attivo e le sopracitate strutture residenziali saranno operative sul territorio nazionale, la disposizione renderà più efficienti ed efficaci i processi di reinserimento sociale con impatti positivi in termini di sicurezza, coesione sociale e di allentamento delle tensioni carcerarie.

Art 9 (Modifiche al codice penale)

La disposizione, al comma 1, introduce l'articolo 314-*bis* c.p. che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, fuori dai casi previsti dall'articolo 314 c.p., avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o

³ La normativa in materia di giustizia riparativa è contenuta negli articoli da 42 a 67 del d.lgs. 150/2022.

⁴ La Cassa delle ammende ha l'obiettivo strategico di rafforzare la sicurezza e la coesione sociale attraverso azioni di sistema per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misure penali, restrittive o limitative della libertà personale e per la tutela delle vittime di reato. L'ente riveste il ruolo di promotore della programmazione integrata degli interventi per garantire l'erogazione di servizi di qualità e l'innovazione sociale dei servizi, raccordando i diversi livelli di governance, nonché le risorse finanziarie, strumentali e umane.

⁵ https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/elenco_aperto_delle_strutture_residenziali

comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Al comma 2, si prevede, per mere ragioni di coordinamento, che la nuova fattispecie venga inserita tra le ipotesi previste nell'articolo 322-bis del codice penale dedicato all'applicazione di taluni reati previsti dal medesimo capo ai membri delle corti internazionali, degli organi delle istituzioni europee e di altri organismi internazionali.

In seguito alla riforma attuata con la legge n. 86 del 1990 sono state soppresse dal peculato (art. 314 c.p.) le condotte di "distrazione a profitto proprio o di altri" e, contemporaneamente, si è riformato l'abuso d'ufficio. In conseguenza di ciò, la giurisprudenza ha qualificato come abuso d'ufficio le condotte non comportanti appropriazione, consistenti nel mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche (Sez. 6, n. 12658 del 2/3/2016, Rv. 26687101, Sez. 6, sent. 19484 del 23/1/2018, rv. 273783, Sez. 6, n. 41768 del 22/6/2017 - dep. 13/9/2017, Rv. 27128301; Sez. 6, n. 27910 del 23/9/2020, Rv. 27967701⁶). La norma ha carattere precettivo e non è suscettibile di determinare costi di adeguamento nei confronti dei destinatari, atteso che gli adempimenti giudiziari alla stessa connessi, di natura istituzionale, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Peraltro, si tratta di ipotesi di reato di scarsissima applicazione.

Art. 10 (Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del procedimento penale e la semplificazione in tema di misure alternative)

La disposizione prevede, al comma 1, modifiche agli articoli 371-bis (*Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*) e 412 del codice di procedura penale (*Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale*) necessarie per assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di poteri di avocazione del procuratore generale presso la Corte di Appello⁷.

Al comma 2, la disposizione detta norme finalizzate allo snellimento del procedimento di sorveglianza. Con la novella in esame viene espunto il carattere provvisorio dell'ordinanza

⁶ Cfr. Cass. Sez. VI, 23 settembre 2020, n. 27910, Perricone: "L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali".

⁷ L'art. 412 c.p.p. è stato modificato dapprima dall' art. 22, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") e poi sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

adottata dal magistrato relatore. Si prevede, in caso di opposizione o quando l'ordinanza non sia stata emessa, che il tribunale di sorveglianza proceda alla conferma o alla revoca dell'ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 678. Tali modifiche mirano a "consentire una più rapida stabilizzazione della pronuncia favorevole e per eliminare l'inutile duplicazione tra il provvedimento "provvisorio" e la conferma successiva".

La disposizione nel suo complesso non implica costi di adeguamento in capo ai destinatari considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame inerente a compiti e adempimenti istituzionali già vigenti che potranno trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per converso, oltre a garantire una maggiore efficienza del processo penale, attraverso un opportuno raccordo tra le funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i poteri avocatori del procuratore generale presso la Corte di Appello, reca vantaggi (comma 2) per i soggetti ammessi a fruire delle misure alternative nei casi di pene detentive brevi (detenzione domiciliare sostitutiva, semilibertà sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo) che potranno fare affidamento sulla più rapida stabilizzazione della ordinanza di applicazione del beneficio; contemporaneamente alleggerisce i tribunali di sorveglianza dall'esame di provvedimenti già previamente valutati dal magistrato di sorveglianza direttamente competente.

CAPO III. Disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e modifiche al codice civile.

ART. 11 (Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri)

La disposizione prevede limiti alla sequestrabilità ed alla pignorabilità di beni di Stati esteri per eliminare le incertezze interpretative in relazione alle procedure esecutive nei confronti dei depositi valutari degli Stati esteri, in aderenza a quanto già previsto dal diritto consuetudinario internazionale.

La disposizione di natura ordinamentale non implica costi di adeguamento nei confronti dei destinatari. peraltro, di esigua entità, considerato che dal 2020 a oggi, i pignoramenti promossi in danno di Stati esteri sono stati quattro, due dei quali sono definiti per mancata iscrizione a ruolo⁸.

Art. 12 (Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).

La disposizione posticipa di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che è stato istituito con decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 149⁹. La necessità e l'urgenza sono dettate dall'esigenza di

⁸ fonte: Servizio Tesoreria dello Stato, Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento, Banca d'Italia

⁹ L'art. 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 prevede che le modifiche di cui al Capo IV – Sezione VII (articoli dal 30 al 34) abbiano effetto decorsi due anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 18 ottobre 2022), pur prevedendo un orizzonte di pieno regime al 1° gennaio 2030. Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF) è istituito in ogni sede di Corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e si articola in una sezione distrettuale e in più sezioni circondariali. La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio distrettuale o della sezione distaccata nei limiti competenza determinati dalla legge. La sezione circondariale è istituita presso ogni sede di tribunale ordinario e ha giurisdizione sul territorio del circondario. Il nuovo ufficio esercita la giurisdizione in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i

disporre di un lasso di tempo maggiore per l'adozione degli interventi di riorganizzazione necessari per assicurarne l'effettiva operatività del nuovo ufficio giudiziario e delle relative piante organiche del personale di magistratura del TPMF, senza tuttavia pregiudicare la continuità dei servizi in un momento delicato per raggiungimento degli obiettivi di smaltimento e abbattimento del contenzioso civile del PNRR. **La disposizione pertanto non implica costi di adeguamento in capo ai destinatari.**

Art. 13 (Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile)

La disposizione corregge un errore materiale presente nel primo comma dell'articolo 2506.1 del codice civile introdotto dal decreto legislativo 22 marzo 2023 n 19¹⁰ in materia di operazione di scissione mediante scorporo. L'urgenza dell'intervento è data dalla rilevanza della norma che per la prima volta ha disciplinato la materia e che sta assumendo un ruolo di primo piano nello studio delle operazioni societarie.

La norma non implica costi di adeguamento in capo ai destinatari, piuttosto, essendo diretta ad eliminare una ripetizione, rende più chiara la definizione inserita nella norma del codice civile in materia di scissione mediante scorporo a beneficio di quanti operano in questo campo.

Gli articoli 14 e 15 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del decreto-legge.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.

Come sopra evidenziato, il presente schema di decreto-legge interviene in diversi ambiti di competenza del Ministero della giustizia. In primo luogo, detta disposizioni in materia penitenziaria al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza e di vigilanza delle carceri italiane in un momento di forti tensioni dovute all'elevato tasso di affollamento in cui si trova la maggior parte degli istituti di pena del nostro Paese. Dall'altro, il provvedimento mira ad assicurare un più efficace reinserimento dei detenuti nella società, a razionalizzare benefici e regole di trattamento applicabili ai detenuti, assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, a differire il termine per l'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Trattasi di misure, come sopra detto, per lo più di natura ordinamentale e procedurali e, pertanto, la platea dei destinatari è di modesta entità.

Ne deriva che i destinatari diretti delle disposizioni sono gli organi istituzionali quali: il Ministero della giustizia e le relative articolazioni, in particolare, il Dipartimento

minori e in materia penale le competenze in materia penale e le funzioni di sorveglianza attualmente spettanti al tribunale per i minorenni. Esercita inoltre le funzioni di giudice tutelare.

¹⁰ Decreto legislativo 22 marzo 2023 n 19 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere". L'articolo 51, comma 3, statuisce: Al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione, dopo l'articolo 2506, è inserito il seguente: «Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo). - Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività.

dell'amministrazione penitenziaria cui compete l'organizzazione dei concorsi e la formazione per l'assunzione di dirigenti, di agenti di polizia penitenziaria, di funzionari ed ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Gli uffici del pubblico ministero, la magistratura e gli uffici di sorveglianza, i procuratori generali presso le Corti d'appello e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché le rispettive cancellerie. Destinatari diretti sono altresì il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità presso cui sarà istituito l'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e si trovano in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, la Cassa delle ammende sui cui capitoli di bilancio graveranno le spese derivanti dal funzionamento del predetto elenco. Con riferimento alla disposizione che introduce il nuovo delitto contro la pubblica amministrazione di indebita destinazione di denaro o cose mobili, destinatari diretti sono quei soggetti che, fuori dei casi ordinari di peculato, hanno posto in essere condotte distrattive secondo il modulo dell'abuso d'ufficio, ossia solo quando poste in essere con violazione di legge e con danno o vantaggio altrui. Si tratta tuttavia di una platea molto esigua di destinatari da estrapolare dal totale delle condanne per abuso di ufficio ex art. 323 c.p. pari a 3.623 condanne definitive iscritte dal 1997 al 2020 (secondo i dati del Casellario giudiziale, aggiornati a maggio 2022), perché si tratta di condotte del tutto residuali e marginali rispetto a quelle già punite dall'art. 314 c.p.

La disposizione di cui all'articolo 11 dedicato alla previsione di limiti alla sequestrabilità ed alla pignorabilità di beni di Stati esteri ha come destinatari diretti la Banca d'Italia, (Servizio Tesoreria dello Stato, Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento) nonché gli Stati Esteri coinvolti nelle procedure esecutive. Trattasi tuttavia di una platea molto ristretta di destinatari, considerato che dal 2020 a oggi, i pignoramenti promossi in danno di Stati esteri sono stati quattro, due dei quali sono definiti per mancata iscrizione a ruolo.


Le altre disposizioni come sopra esposto si limitano a correggere meri errori materiali o a meglio definire l'ambito di applicazione di nuovi istituti o a rinviare l'entrata in vigore di disposizioni che richiedono dal punto di vista organizzativo un lasso di tempo più ampio per non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento e abbattimento del contenzioso civile previsti nel P.N.R.R. Ne deriva che il numero dei destinatari diretti del presente provvedimento è esiguo in quanto destinato ad una platea di soggetti ben circoscritta.

c) Le disposizioni introdotte prevedono l'utilizzo di risorse pubbliche che **rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio** altre, connotandosi per l'essere di carattere prettamente ordinamentale e organizzativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione che introduce modifiche in materia di liberazione anticipata si prevede possano derivare nel medio termine effetti positivi per la finanza pubblica. Alla deflazione delle casistiche del contenzioso per ingiusta detenzione collegate alla diminuzione delle impugnazioni dovute all'eccessivo protrarsi delle procedure e dei rigetti dovuti alla valutazione di comportamenti legati a semestri reiterati, corrisponderanno riflessi in termini di risparmio per il venir meno degli ingenti costi sostenuti dall'amministrazione penitenziaria per il mantenimento in carcere della popolazione detenuta e dei rimborsi dovuti a causa del determinarsi di una detenzione ingiusta.

d) L'intervento, per sua intrinseca natura, è **privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Roma, 11 luglio 2024

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Antonio Mura



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



€ 2,00